



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 73 del Registro del 21.12.2017

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione di atto di precetto notificato in data 21.09.2017 a seguito di sentenza n. 791/2017- approvazione atto di intesa con la Soc. Coop. " Il Gattopardo"

L'anno duemiladiciassette addi ventuno del mese di dicembre alle ore 17,00 nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato su richiesta del Sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si è riunito in seduta ordinaria di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:
prosecuzione

Pres. Ass.		Pres: Ass.	
1. SCICOLONE DOMENICO	<input checked="" type="checkbox"/>	09. MELI MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>
2. BELLANTI ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	10. MONTALTO SALVATORE	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3. INCARDONA ANGELA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	11. D'ORSI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>
4. SCOPELLITI GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	12. CASTRONOVO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>
5. PACE LETIZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	13. VITANZA LUCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
6. MALLUZZO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	14. FALCO ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
7. MESSINESE SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	15. SANFILIPPO ANNA MARIA	<input checked="" type="checkbox"/>
8. VITELLO DESYREE	<input checked="" type="checkbox"/>	16. ACRISALVATORE	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Assume la Presidenza la Dott.ssa Pace Letizia

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Giuseppe Vinciguerra

IL PRESIDENTE accertato il numero di 13 presenti, ai sensi dell'art. 21 della L.r. n°26/93, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Richiamati integralmente gli interventi e la fonoregistrazione di cui al verbale CC. n. 69 del 21.12.2017;

Preliminarmente il Sindaco constatata l'assenza dell' arch. Fabio Nicoletti Capo Settore U.T.C. nonché proponente dei punti 4 e 5 ritira le proposte

Indi si passa alla trattazione del 6 punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione di atto di precetto notificato in data 21.09.2017 a seguito di sentenza n. 791/2017. Approvazione atto di intesa con la Soc. Coop. " Il Gattopardo".

Il Presidente del Consiglio invita il Capo Settore Servizi Sociali a relazionare la proposta di cui sopra.

Il Dr. Sardone procede alla lettura della proposta, dei relativi pareri e del parere della commissione competente.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Messinese e Meli, del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale di cui alla trascrizione del verbale integrale della seduta in corso, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

La votazione espressa per alzata e seduta con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente esito:

Consiglieri presenti 13

Assenti 3 (Incardona, Montalto, Acri)

Astenuti 4 (Bellanti, Malluzzo, Messinese, Vitanza)

Voti favorevoli 9 (Scicolone, Scopelliti, Pace, Vitello, Meli, D'Orsi, Castronovo, Falco e Sanfilippo)

Si allontana il Consigliere Vitanza- Consiglieri presenti 12 che viene sostituita nella qualità di scrutatore dal Consigliere Messinese

Il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto

La votazione espressa per alzata e seduta con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente esito:

Consiglieri presenti 12

Assenti 4 (Incardona, Montalto, Acri, Vitanza)

Astenuti 3 (Bellanti, Malluzzo, Messinese)

Voti favorevoli 9 (Scicolone, Scopelliti, Pace, Vitello, Meli, D'Orsi, Castronovo, Falco e Sanfilippo)

Il Presidente visto l'esito delle superiori votazioni proclama il risultato mediante il quale ;

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il parere favorevole della Commissione competente

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

6 Settore - Servizi Sociali Pubblica Istruzione e Cultura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 20 DEL 07/12/2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DI ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 21/09/2017 A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 791/2017. APPROVAZIONE ATTO D'INTESA CON LA SOC. COOP. SOCIALE "IL GATTOPARDO"

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali Dr. Angelo Sardone

Premesso

che il Tribunale di Agrigento, respingendo nel merito, l'opposizione di questo Comune avverso il Decreto Ingiuntivo n. 702/2014 del 23/07/2014 proposto dalla Soc. Coop. Sociale "Il Gattopardo", con Sentenza n. 791/2017, allegata, revocava il predetto decreto e condannava l'Ente

- al pagamento della somma di €. 239.025,00, oltre interessi,
- al pagamento delle spese di lite relative alla procedura monitoria, quantificate in €. 2.135,00 per compensi professionali ed €. 357,00 per esborsi, oltre accessori di Legge,
- alla rifusione di metà delle spese di lite sostenute dalla controparte, quantificate in €. 7.795,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori come per Legge;

che il legale della Soc. Coop. "Il Gattopardo", Avv. G. Vinciguerra, in data 21/09/2017 (prot. 34163), notificava a questo Ente il relativo Atto di precetto che si allega al presente provvedimento;

che, stante quanto sopra, le somme da corrispondere alla Società Cooperativa risultano essere le seguenti:

- €. 242.764,92 per somma capitale ed interessi,
- €. 7.571,86 per spese legali,

per complessivi €. 250.336,78;

Richiamate

la nota prot.16935 del 11/05/2016 con la quale il capo settore affari legali chiede alla predetta cooperativa il rimborso della quota del 50% delle spese di registrazione della sentenza n.1715/2015 pari ad € 108,75;

la nota del 17/05/2017 con la quale il capo settore affari legali chiede all'avvocato di parte Dott. Vinciguerra Giovanni il rimborso di spese legali pari ad € 6.708,37, giusta sentenza n.257/2016;

Atteso che da verifiche presso l'Ufficio tributi è risultato che la Soc. Coop. "Il Gattopardo" con sede in Palma di Montechiaro -- SS. 115 C.da Orti, 8, risulta debitrice della somma di €. 5.795,50 per Canoni idrici non corrisposti;

Preso atto che il credito complessivo vantato dall'ente ammonta ad € 12.612,62

Considerato

che l'Amministrazione comunale, viste le precarie condizioni in cui versano le casse dell'Ente che non consentono di erogare in unica soluzione il complessivo importo ingiunto in favore della Società Cooperativa Sociale, ha impartito direttiva per concordare, tra le parti, una dilazione del pagamento:

che a seguito di contatti con il Legale della Società Cooperativa sopra nominata, al fine della liquidazione delle somme di cui si tratta, lo stesso ha fatto pervenire la nota n. 44374 del 05/12/2017 con la quale lo stesso comunicava la volontà di acconsentire alla compensazione del credito vantato dall'ente e, pertanto, al pagamento della somma netta di € 230.152,30 alla predetta cooperativa, al netto delle trattenute da convogliare in entrata nelle tipologie idonee e al pagamento di € 7.571,86 da distrarre in favore dell'avv. Vinciguerra Giovanni;

che con la stessa nota 44374/2017, per la residua somma di €. 230.152,30, la Soc. Cooperativa proponeva una dilazione dei pagamenti in due tranches: una per €. 67.724,16 (di cui €. 7.571,86 da distrarre a favore del Legale della stessa Soc. Cooperativa), entro il 2017 e l'altra di €. 170.000,00 da pagare entro il 31/07/2018;

Atteso che la fattispecie de qua costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) del D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE

di riconoscere il debito fuori bilancio della complessiva somma di €. 250.336,78, come in premessa quantificati;

di impegnare la somma di €. 250.336,78 come segue:

- € 115.000,00 sul cap. 1872 denominato "Riconoscimento debito fuori bilancio";
- € 15.000,00 sul cap. 8556 denominato "spese per accoglienza minori";
- € 73.163,38 sul cap.8551 denominato "ricovero minori in istituti convenzionati";
- € 47.173,40 sul cap. 8553 denominato "spese per minori stranieri non accompagnati".

di dare mandato al Capo Settore Servizi Sociali e Culturali di provvedere all'adozione dei conseguenti atti di liquidazione alla Soc. Cooperativa, secondo le scadenze di cui alla proposta della Soc. Coop. "Il Gattopardo" e al legale di parte per le spese legali distratte in sentenza;

di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Angelo Sardone il 07/12/2017



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

6 Settore - Servizi Sociali Pubblica Istruzione e Cultura
6.1 - Servizio Affari Sociali e P.I.

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 20 DEL 07/12/2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DI ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 21/09/2017 A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 791/2017. APPROVAZIONE ATTO D'INTESA CON LA SOC. COOP. SOCIALE "IL GATTOPARDO"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:

12/12/2017

Il Responsabile
SARDONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

6 Settore - Servizi Sociali Pubblica Istruzione e Cultura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 20 DEL 07/12/2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DI ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 21/09/2017 A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 791/2017. APPROVAZIONE ATTO D'INTESA CON LA SOC. COOP. SOCIALE "IL GATTOPARDO"

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

12/12/2017

Il Vice Capo Settore Finanze
LA GAETANA GIUSEPPINA BEATRICE /
ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Libero Consorzio di Agrigento

Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n.20 del 07/12/2017 "Riconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione di atto di precetto notificato in data 21/09/2017 a seguito della sentenza n.791/2017. Approvazione atto d'intesa con la Soc. Coop. Sociale Il Gattopardo"

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, con la documentazione allegata;

Visti il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e O.R.EE.LL.;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

Visti e richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili delle Aree interessate, sulla proposta stessa;

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui in narrativa per un ammontare complessivo di € 250.336,78 , salvo accertamento di eventuali responsabilità per danno erariale e fatte salve possibili azioni di rivalsa.

Si raccomanda la trasmissione della presente deliberazione alla Corte dei Conti, così come previsto, notiziando lo scrivente organo di revisione dell'avvenuto adempimento.

Palma di Montechiaro, 12/12/2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Cambria _____

Dott.ssa Maria Calabrese _____

Dott. Ignazio Riscili _____

- ~~Att. Sordani Affari sociali~~
- ~~Att. Di Blasio Affari locali~~
- ~~Commissione~~
- ~~Segr. Gen.~~

COPIA

Sentenza n. 791/2017 pubbl. il 10/05/2017
RG n. 3214/2014
Repert. n. 963/2017 del 11/05/2017

Oggetto: opposizione
avverso
decreto
ingiuntivo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento



in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **3214** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2014** proposta da:

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO IN PERS. DEL SINDACO P.T. -attore -
(Avv. ANGELO INCARDONA)

nei confronti di:

SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GATTOPARDO A.R.L. ONLUS - convenuto -
(Avv. GIOVANNI VINCIGUERRA)

Svolgimento del Processo

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Palma di Montechiaro conveniva in giudizio la soc. cooperativa sociale "Il Gattopardo" a.r.l. ONLUS proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 702/2014 del 23.07.2014 (R.G. n. 1746/2014), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della predetta società, dell'importo di € 245.745,00, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo e alle spese del procedimento monitorio.

Contestava l'opponente: la mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c; il difetto di legittimazione passiva dell'Ente convenuto, con particolare riferimento alla mancanza di qualsivoglia convenzione tra le parti e, in ogni caso, l'assenza di un qualsiasi rapporto obbligatorio derivante da norma di legge.

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0017163
del 18/05/2017



Firmato Da: CAPITANO SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 503011b8432caae614730e6339f9e8c3



Sentenza n. 791/2017 pubbl. il 10/05

RG n. 3214

Repert. n. 963/2017 del 11/05

Sollevava, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 DPR 616 del 1977 e art. 6 della Legge 328 del 2000 in relazione agli artt. 5, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Concludeva chiedendo al Tribunale adito di: revocare il DI opposto e, in subordine, decurtarlo della somma di € 6.720,00 in quanto già pagata; condannare la soc. Cooperativa opposta al pagamento delle spese e dei compensi, oltre al rimborso delle spese generali. Si costituiva la società Cooperativa "il Gattopardo" A.R.L. ONLUS, contestando tutte le avverse argomentazioni (ad eccezione della richiesta di decurtazione della somma di € 6.720,00); ribadendo, quindi, la sussistenza del credito vantato nei confronti dell'opponente, decurtata della predetta somma; chiedeva preliminarmente l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo ed insisteva per il rigetto dell'opposizione poiché infondata, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Il procedimento veniva istruito con mere produzioni documentali; concessi i termini di cui all'art. 183 c. VI e fatte precisare le conclusioni, veniva quindi posto in decisione all'udienza del 17.01.2017, con concessione degli ulteriori termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto attiene alla mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., occorre preliminarmente evidenziare che, come è noto, il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio; che quindi, a seguito dell'opposizione, si instaura un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'ingiungente opposto (che pertanto assume la veste sostanziale di attore) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che diventa convenuto in senso sostanziale).

E', dunque, sulla parte opposta che grava l'onere di dimostrare la sussistenza del credito vantato, laddove invece l'opponente è tenuto a far emergere la sua eventuale insussistenza o estinzione, in tutto o in parte.

Alla luce di tali considerazioni appare irrilevante la valutazione dei documenti posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, occorrendo valutare, piuttosto, l'esistenza o meno del diritto vantato e, più precisamente, del titolo da cui deriva l'obbligazione dedotta.

Ciò premesso, occorre evidenziare come il Comune di Palma di Montechiaro si sia limitato a contestare la validità e la completezza delle scritture fornite dalla soc. cooperativa nel processo monitorio, ma in realtà non ha mai messo in dubbio il principale fatto costitutivo della domanda, ovvero che i minori stranieri non accompagnati siano stati collocati nella

comun
rimas
Ess
favore
trovar
Per
vero
social
funzic
Enti (
E'
confe
provv
dall'o
E'
minor
ottem
Pui
Corte
Comu
Coope
Ammi
dovut
Su
Comu
obblig
previs
Pe
assist
nelle
deter
e si ti
In
contr
rigua

pubbl. il 10/05/
RG n. 3214/
7 del 11/05/

Sentenza n. 791/2017 pubbl. il 10/05/20

RG n. 3214/20

Repert. n. 963/2017 del 11/05/20

comunità "Cuore", gestita per l'appunto dalla Coop sociale Il Gattopardo, e che vi siano rimasti per il periodo indicato e documentato nelle fatture da questa prodotte.

Essendo quindi emersi chiaramente i fatti su cui si fonda la sussistenza del credito in favore della coop. Il Gattopardo, anche alla luce del principio di non contestazione, non può trovare accoglimento l'eccezione sulla mancanza dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c.

Per quanto concerne il lamentato difetto di legittimazione passiva del Comune di Palma, vero è che manca, nel caso di specie, una convenzione tra quest'ultimo e la cooperativa sociale, ma è altresì vero che, in base alla legislazione vigente, i Comuni sono i titolari delle funzioni socio-assistenziali in quanto non espressamente attribuite alla Regione o ad altri Enti (si vedano in tal senso art. 16 della L. Reg. n. 22 del 1986 ed art. 6 L. 328/2000).

E' altresì emerso chiaramente nel corso del giudizio di opposizione, né si ravvisa alcuna contestazione sul punto, che i minori siano stati collocati presso la comunità in virtù dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Palermo (si veda all. 3 della produzione offerta dall'opposta).

E' pertanto, evidente che la coop. sociale Il Gattopardo ha provveduto ad ospitare i minori stranieri non accompagnati, non certo per mero spirito di liberalità, ma in ottemperanza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Può quindi trovare accoglimento, nel caso di specie, il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui *"di fronte all'ordine del Giudice e all'obbligo ope legis del Comune, non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una convenzione tra Cooperativa e Comune, né si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione; né sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege"* (cfr. Cass. n. 19036/2010).

Sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale, che ribadisce l'obbligo ex lege del Comune di assistere, tra l'altro, i minori stranieri non accompagnati, appare evidente che tale obbligazione sussista indipendentemente dal fatto che l'Ente pubblico obbligato abbia o meno previsto la relativa copertura finanziaria nella spesa di bilancio.

Peraltro, che il Comune fosse a conoscenza dell'obbligazione de qua, e del servizio di assistenza fornito dalla cooperativa sociale, emerge chiaramente dal fatto che l'ente pubblico, nelle more del giudizio, ha effettuato un pagamento parziale (€ 6.720,00, in forza di determina n. 324/2014); tale pagamento ha prodotto l'effetto di ridurre il quantum debitorio e si traduce in una tacita e indiretta ricognizione del debito.

Inoltre, la circostanza che il Comune si sia esplicitamente impegnato ad erogare alla controparte le somme dovute, una volta ricevute dallo Stato o dalla Regione (si veda a riguardo p. 13 dell'atto introduttivo), vale a suffragare ulteriormente la tesi dell'ammissione

Sentenza n. 791/2017 pubbl. il 10/05/17

RG n. 3214/17

Report n. 963/2017 del 11/05/17

del debito ed a nulla possono valere, in questa fase, le contestazioni circa la mancata copertura finanziaria.

Va poi ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente con riferimento agli artt. 23 d.p.r. 616 del 1977 e all'art. 6 della Legge 328/2000 per violazione degli artt. 5, 117, 118 e 119 Cost.

Non si ravvisa, infatti, alcuna violazione nelle norme richiamate, dei principi costituzionali relativi alla valorizzazione delle autonomie locali ed al principio del decentramento (art. 5 Cost.); alla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e le Regioni (art. 117 cost.), ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118 Cost) ed al principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli Enti locali, giacchè sia il DPR del 1977 sia la legge del 2000 consentono proprio la piena attuazione del decentramento amministrativo e del federalismo fiscale, così come previsto dalla suprema carta dei diritti. Non appare dunque pertinente il richiamo alle disposizioni che individuano le funzioni amministrative demandate al Comune ma, se del caso, le doglianze dovrebbero riguardare eventualmente le disposizioni legislative finanziarie che non consentirebbero al Comune di disporre dei mezzi finanziari per far fronte alle maggiori spese.

Per tutte le suesposte ragioni, l'opposizione al decreto ingiuntivo va respinta; il decreto ingiuntivo va tuttavia revocato stante il pagamento parziale, intervenuto nelle more del giudizio, della somma di € 6720,00.

Ne deriva che il Comune è tenuto ancora a pagare la somma di € 239.025,00 (245.745,00 - € 6720,00), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Va invece confermata la condanna per le spese relative alla procedura di ingiunzione, essendo documentale che il pagamento parziale è intervenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.

Va poi osservato che l'esistenza di precedenti giurisprudenziali non sempre univoci in materia precludono la valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta; la relativa domanda va quindi respinta.

Stante il mancato accoglimento della domanda ex art 96 c.p.c. spiegata dall'opposta le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo per l'intero ai sensi del DM 55/2014, vanno poste a carico del Comune nella misura della metà e compensate per la restata metà e vanno distratte in favore del procuratore dell'opposta che si è dichiarato antistatario negli atti di causa.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

l. il 10/05/2017
n. 3214/2017
del 11/05/2017

Sentenza n. 791/2017 pubbl. il 10/05/2017

RG n. 3214/2017

Repart. n. 963/2017 del 11/05/2017

- *dichiara* manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.p.r. 616 del 1977 e della L. 328/2000;
- *respinge* nel merito l'opposizione;
- *revoca* il decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 702/2014 del 23.07.2014 (R.G. n. 1746/2014);
- *accerta e dichiara* che il COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO è ancora tenuto al pagamento in favore della SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GATTORPARDO A.R.L. ONLUS, per le causali di cui in parte motiva, della somma di € 239.025,00; *condanna* per l'effetto il COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO al pagamento della predetta somma in favore della SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GATTORPARDO A.R.L. ONLUS, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
- *rigetta* la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GATTORPARDO A.R.L. ONLUS;
- *condanna* il COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO al pagamento in favore della SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GATTORPARDO A.R.L. ONLUS delle spese di lite relative alla procedura monitoria, liquidate in € 2135,00 per compensi professionali e in € 357,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
- *condanna* il COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO alla rifusione di metà delle spese di lite del presente giudizio sostenute SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GATTORPARDO A.R.L. ONLUS (da distrarre in favore del procuratore avv. Giovanni Vinciguerra che si è dichiarato antistatario in comparsa di costituzione e risposta), che si liquidano, per l'intero, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 7795,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie e accessori come per legge, dichiarate compensate per la restante metà.

Così deciso in Agrigento, 10 maggio 2017

Il Giudice
Silvia Capitano

La presente sentenza, redatta su documento informatico, è stata sottoscritta con firma digitale dal giudice Silvia Capitano.

La presente sentenza è stata redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dr.ssa Elenia Manno nominata con DM 3 febbraio 2017.

Verbale n. 10/2017

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 11,00 a seguito convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 45917 del 15.12.2017 presso la stanza dei capigruppo si è riunita la 1° commissione consiliare per discutere i seguenti argomenti:

- 1) Modifica delibera commissariale n. 3 del 29.03.2017 avente ad oggetto servizio idrico integrato approvazione piano economico e sistema tariffario esecuzione delibera n. 33 del 14.07.2017.
- 2) Conferimento cittadinanza onoraria al signor Giuseppe Canepari
- 3) Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della signora Nardello Concetta giusta sentenza del Tribunale di Agrigento n. 505/2017
- 4) Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della signora Lo Giudice Angela giusta sentenza Tribunale di Agrigento n. 1000/2017
- 5) Riconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione di atto di precetto notificato in data 21.09.2017 a seguito di sentenza n. 791/2017 approvazione atto di intesa con la Soc. Coop. "I Gattopardo"
- 6) Sono presenti i consiglieri Scicolone, Falco e Scopelliti.

Si passa alla trattazione del 1 punto relaziona in maniera esaustiva la proposta il Capo Settore Affari Tributarî e Legali Dott.ssa Rosa Di Blasi. **all'unanimità i consiglieri esprimono parere favorevole**

Illustra la proposta di cui al punto 2 il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali Dr. Angelo Sardone, **i consiglieri esprimono parere favorevole**

I punti 3 e 4 vengono relazionati dal Capo Settore U.T.C. architetto Fabio Nicoletti **su entrambi i punti i consiglieri esprimono parere favorevole**

Infine si passa al 5 punto all'o.d.g. illustra la proposta il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali Dr. Angelo Sardone.

I Consiglieri rinviavano la discussione in consiglio comunale

I Consiglieri

F.to

Scicolone

Falco

Scopelliti.


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE